Contratto fideiussorio per l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni concesse a titolo di contributo ai sensi del Decreto del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022 e dell’Avviso pubblico del 21 settembre 2022, emanati dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali (oggi Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di seguito indicato, MASAF) - Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall’Unione Europea

Spett.le

INVITALIA S.p.A.

Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

Premesso che:

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto del 13 giugno 2022 e dall’Avviso pubblico del 21 settembre 2022, emanati dal MASAF, sono disciplinate nel decreto di concessione delle agevolazioni e, laddove non previsto da specifica normativa, richiamandosi in particolare il citato Decreto del 13.06.2022 e l’Avviso pubblico del 21.09.2022, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre le relative circolari esplicative;

b) in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato sottoscritto dal MASAF il decreto di concessione delle agevolazioni che prevede oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;

c) in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato sottoscritto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’atto d’obbligo, allegato al richiamato decreto di concessione quale parte integrante dello stesso, che prevede oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;

d) l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Contraente”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ed al n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del Repertorio Economico Amministrativo, è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto del 13 giugno 2022 e dall’Avviso pubblico del 21 settembre 2022 e disciplinate nel decreto di concessione delle agevolazioni e relativo atto d’obbligo sottoscritti, per un contributo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) da rendere disponibile in massimo n. 3 (tre) quote per la realizzazione di un progetto di investimento nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cui è stato attribuito il seguente codice CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

e) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del Contraente, nella misura massima del 30% (trenta per cento) del contributo concesso, previa presentazione, ai sensi del Decreto del 13 giugno 2022 e dall’Avviso pubblico del 21 settembre 2022 di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla citata normativa di riferimento e dal decreto di concessione delle agevolazioni;

f) il Contraente intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni sopra indicate per l’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) e quindi pari al \_\_\_% del contributo complessivo a fronte della realizzazione del progetto di investimento concesso secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati dal decreto di concessione delle agevolazioni e relativo atto d’obbligo, a fronte della realizzazione del Programma degli investimenti;

g) la Banca/Compagnia di Assicurazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni e relativo atto d’obbligo allegato;

h) ai sensi del Decreto del 13 giugno 2022 e dell’Avviso pubblico del 21 settembre 2022, per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni il MASAF si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati soggetti “Sostituti”);

i) il Sostituto, nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dal Decreto del 13 giugno 2022 e dell’Avviso pubblico del 21 settembre 2022, ed è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (di seguito per brevità indicata, “Invitalia”);

l) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

m) la Banca/ Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_\_\_ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad Invitalia, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;

n) la Banca/Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha sempre onorato i propri impegni con Invitalia.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta Banca/Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Banca”/“Compagnia di Assicurazione”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_ , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritta all’albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse del Contraente ed a favore di Invitalia per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), corrispondente al \_\_\_% del contributo complessivo concesso per il quale è richiesta l’anticipazione maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Banca/Compagnia di Assicurazione garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad Invitalia nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12^ (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato e pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_, salve eventuali proroghe del suddetto termine di ultimazione del programma.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di Invitalia, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_.

Decorsa tale scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia erogata è recuperata da Invitalia in quote proporzionali al contributo che il Contraente matura sui singoli stati di avanzamento lavori. La garanzia è comunque svincolata da Invitalia, una volta certificata l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata al Contraente.

**ARTICOLO 3 - SOSTITUTO**

Il MASAF è stato sostituito direttamente da Invitalia, nella sua qualità di Soggetto Istruttore o Gestore, negli adempimenti a suo carico.

**ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La Banca/Compagnia di Assicurazione si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di Invitalia, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa Invitalia, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da Invitalia a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Banca/Compagnia di Assicurazione, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R.

La Banca/Compagnia di Assicurazione rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la Banca/Compagnia di Assicurazione corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza del quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 5 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

**ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La Banca/Compagnia di Assicurazione dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP).

**ARTICOLO 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA BANCA/COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE**

Tutti gli avvisi, comunicazioni notificazioni alla Banca/Compagnia di Assicurazione in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Banca/Compagnia di Assicurazione, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

**ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Firma/e)

 (Autentica Notarile)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Sostituto)

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 5 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)

Art. 6 – (Requisiti soggettivi)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Banca/Compagnia di Assicurazione)

Art. 8 – (Foro Competente)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Firma/e)

 (Autentica Notarile)